

Avviso ai litiganti

Tempi supplementari per il Fisco per le partite “giocate” fino al 2015

19 Gennaio 2017

Il raddoppio dei termini di accertamento opera anche se la denuncia è stata presentata oltre il termine ordinario di decadenza dell'attività di verifica

SINTESI: In relazione agli atti impositivi o di contestazione di sanzioni notificati entro il 31 dicembre 2015, le modifiche apportate dal DLgs n. 128 del 2015 al DPR n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e DPR n. 633 del 1972, art. 57, comma 3 (con le quali si stabilisce che il raddoppio dei termini di accertamento - per il caso di obbligo di denuncia per reati previsti dal DLgs n. 74 del 2000 - opera solo se la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto o quinto anno successivo, rispettivamente, alla dichiarazione o alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) non si applicano allorché il processo verbale di constatazione sia stato notificato o comunque portato formalmente a conoscenza del contribuente entro il 2 settembre 2015.

Sentenza n. 26037 del 16 dicembre 2016 (udienza 24 ottobre 2016)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Bielli Stefano - Est. Bielli Stefano

Raddoppio dei termini di accertamento - Processo verbale notificato al contribuente entro il 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 128/2015) - Atto impositivo notificato entro il 31 dicembre 2015 - Non si applica la modifica normativa ex Dlgs 128/2015 - Il raddoppio dei termini opera anche se la denuncia è stata presentata all'autorità giudiziaria oltre il termine ordinario di decadenza dell'attività accertativa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/tempi-supplementari-fisco-partite-giocate-fino-al-2015>